

18/3

Circolare informativa n. 3/2018

INDICE:

1. IPER-AMMORTAMENTI: REQUISITO TERRITORIALE	2
2. CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: LIMITAZIONI E CHIARIMENTI.....	2
3. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI.....	3
4. CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0	4
5. CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: CHIARIMENTI	6
6. SPESOMETRO: NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	7
7. DISCIPLINA IVA RELATIVA AI "BENI SIGNIFICATIVI".....	8
8. GRUPPO IVA.....	9
9. IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO: LIMITI ALLA DELOCALIZZAZIONE E TUTELA DELL'OCCUPAZIONE	10
10. PROROGA AL 20/8 DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LOCAZIONI BREVI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI INTERVENUTI NELLA STIPULA DEI CONTRATTI	11
11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITOMETRO	11

IPER-AMMORTAMENTI: REQUISITO TERRITORIALE

(D.L. 87/2018, art. 7)

L'art. 7 del D.L. 87/2018 introduce il requisito della territorialità degli investimenti per la fruizione dell'agevolazione dell'iper-ammortamento (si vedano le nostre circolari nn.1/2017, 4/2017, 6/2017 e 1/2018) prevedendo il recupero dell'agevolazione in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione a strutture produttive situate all'estero dei beni agevolati.

Con la nuova disposizione l'applicazione dell'iper-ammortamento viene subordinata alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'agevolazione. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il recupero del beneficio non trova applicazione con riferimento agli interventi sostitutivi (previsti dalla Finanziaria 2018), e più precisamente a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Tabella A, Finanziaria 2017;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Le suddette disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14/7/2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: LIMITAZIONI E CHIARIMENTI

(D.L. 87/2018, art. 8 e Risoluzione Agenzia Entrate 46/2018)

Limitazioni (D.L. 87/2018, art.8)

Non sono più considerati ammissibili, ai fini del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (si vedano le nostre circolari nn. 3/2014, 2/2015, 3/2015, 2/2017 e 4/2017), i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (di cui all'art. 3 comma 6 lettera d) del D.L. 145/2013), derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

La norma precisa che si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del C.C., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore). Tale disposizione si applica, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, (dal 2018 per soggetti "solari") anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Chiarimenti in merito all'ambito oggettivo di applicazione (Risoluzione Agenzia Entrate 46/2018)

Con la Risoluzione in esame vengono forniti chiarimenti relativamente al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013.

L'Agenzia delle Entrate si è espressa con parere negativo in merito all'ammissibilità all'agevolazione in esame di investimenti in un programma di riorganizzazione dei processi industriali (progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, per il supporto del processo di produzione fieristica) di una società operante nel settore dell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di altri eventi.

Viene infatti affermato che, sentito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, la società istante ha adottato tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici, pertanto gli investimenti in questione non possono qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo, mancando sia il requisito della novità, sia, tra l'altro, il requisito del rischio finanziario (nonché d'insuccesso tecnico).

Il MISE, interpellato sul tema, nel rinviare alle istruzioni già diffuse con la propria Circolare n. 59990/2018 tiene a precisare che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre:

- le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
- l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti;
- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
- l'utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
- la "customizzazione" di prodotti per un particolare uso.

3.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI (D.P.C.M. 90/2018)

In data 24/7/2018 è stato pubblicato il Decreto che regola le modalità e i criteri per la concessione del credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (si vedano le nostre circolari nn. 6/2017 e 2/2018).

Il DPCM individua le disposizioni applicative con riferimento:

- ai soggetti beneficiari;
- agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;

- ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
- alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
- all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Si evidenzia in particolare che:

- per fruire dell'agevolazione è necessaria la sussistenza di un investimento incrementale rispetto all'esercizio precedente;
- il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa; nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante;
- il credito d'imposta potrà essere maggiorato al 90% per le microimprese, per le PMI e start-up innovative qualora venga ottenuto il parere favorevole della Commissione europea;
- a regime per accedere al credito di imposta i soggetti interessati dovranno presentare un'apposita comunicazione telematica nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno. L'adozione del provvedimento con indicazione delle percentuali di spettanza del credito dovrà avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno;
- in via transitoria per accedere al credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati nel 2017 (dal 24/6/2017 al 31/12/2017) e nell'anno 2018 dovrà essere presentata una comunicazione telematica, separata per periodo di investimento, a partire dal 22/9/2018 ed entro il 22/10/2018. L'adozione del provvedimento con indicazione delle percentuali di spettanza del credito dovrà avvenire entro il 21/11/2018.

4.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

(L. 205/2017, art. 1, commi 46-56, D.M. 4/5/2018)

Con il D.M. del 4/5/2018 sono state emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione riconosciuta, nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che sostengono, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017, spese in specifiche attività di formazione del personale dipendente previste dal Piano nazionale "Industria 4.0" (si veda la nostra circolare n. 2/2018).

Soggetti beneficiari ed esclusioni

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile, dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Attività agevolabili e spese ammissibili

Sono agevolabili le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze

nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0".

In particolare, sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; *cloud e fog computing*; *cyber security*, simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali. Con appositi provvedimenti del MISE, tale elenco potrà essere integrato successivamente.

Sono ammissibili al credito d'imposta in esame esclusivamente le spese relative al "personale dipendente impegnato come discente" nelle predette attività formative, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore/giornate di formazione.

Le attività di formazione devono essere formalmente previste nel contratto collettivo o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni) depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente e a ciascun dipendente partecipante alla formazione il legale rappresentante dell'impresa dovrà rilasciare un'attestazione di partecipazione alle attività formative agevolabili, con specifica indicazione degli ambiti aziendali, individuati nell'allegato A della L.205/2017, nei quali le nuove conoscenze e competenze acquisite o consolidate dal dipendente troveranno applicazione.

Il credito d'imposta spetta anche per le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno dei suddetti ambiti aziendali agevolabili, che svolge attività di formazione ammissibili in veste di docente/tutor. In tal caso, ai fini dell'agevolazione, le spese ammissibili non possono superare il limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Le attività di formazione possono essere erogate da soggetti esterni all'impresa purché gli stessi siano accreditati per lo svolgimento di tali attività.

Certificazione delle spese e obblighi documentali

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro del D.Lgs.39/2010.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare, ai fini dei successivi controlli: una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Misura del credito d'imposta, modalità di fruizione e trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile, entro il limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti;

- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: CHIARIMENTI

(Circolare Agenzia Entrate 11/2018)

5.

Con la Circolare in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di cedere, per le spese sostenute dall'1/1/2018, la detrazione IRPEF/IRES spettante a seguito di interventi di riqualificazione energetica eseguiti sia sulle parti comuni degli edifici condominiali sia sulle singole unità immobiliari (si veda la nostra circolare n. 4/2017).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta e ha inoltre specificato che la possibilità di cedere il credito può essere esercitata anche dai soggetti IRES, così come dai cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

In particolare i beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito nei confronti:

- dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- degli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti) sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali la detrazione può essere ceduta nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali);
- di banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area (c.d. "soggetti incapienti").

Il credito non può essere ceduto alle Pubbliche amministrazioni.

La Circolare precisa inoltre che:

- nella categoria degli istituti di credito e intermediari finanziari devono essere ricomprese tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie (ad esempio i Confidi con volumi di attività pari o superiori a € 150 milioni, le società fiduciarie, i *servicer* delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla L. 130/1999);
- la cessione può avvenire anche nei confronti degli organismi associativi, inclusi i consorzi e le società consortili, partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo di diritto o di fatto;
- il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie si applica anche qualora le stesse facciano parte della compagine dei suddetti organismi associativi, delle *energy service companies* (ESCO) e delle società di servizi energetici (SSE).

I soggetti che ricevono il credito hanno la facoltà di effettuare una sola eventuale cessione successiva a quella effettuato dal contribuente titolare del diritto alla detrazione. La Circolare precisa inoltre che, a favore delle società classificabili nel settore finanziario, non potrà essere effettuata l'eventuale successiva cessione da

parte del primo cessionario, a prescindere dalla circostanza che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.

Le modalità operative inerenti la cessione del credito saranno disciplinate mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, in sostituzione del provvedimento n. 165110 del 28/8/2017.

La Circolare in esame precisa che rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate fino al 17/5/2018:

- sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 165110/2017;
- riguardanti cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, oppure cessioni ulteriori rispetto a quelle consentite.

6.

SPESOMETRO: NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE

(D.L. 87/2018, art. 11)

Il Decreto in esame prevede il rinvio del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture c.d. "spesometro" relativa al terzo trimestre 2018 (si veda la nostra circolare 1/2018).

La scadenza originaria disposta dall'art. 21 del D.L. 78/2010 viene infatti posticipata dal 30/11/2018 al 28/2/2019 per i soggetti IVA che, per l'anno 2018, hanno optato, mediante comportamento concludente, per l'invio della comunicazione con cadenza trimestrale.

Per i soggetti che effettuano l'invio con cadenza semestrale restano fermi i termini:

- del 30/9/2018 (posticipato all'1/10/2018) per il primo semestre;
- del 28/2/2019 per il secondo semestre.

Pertanto, per il 2018, il calendario dello spesometro è individuato come segue.

Adempimento	Scadenza
Spesometro 1° trimestre 2018	31/5/2018
Spesometro 2° trimestre 2018	1/10/2018
Spesometro 1° semestre 2018 (per scelta)	
Spesometro 3° trimestre 2018	28/2/2019
Spesometro 4° trimestre 2018	
Spesometro 2° semestre 2018 (per scelta)	

DISCIPLINA IVA RELATIVA AI “BENI SIGNIFICATIVI”

(Circolare Agenzia Entrate 15/2018)

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare in commento ha fornito alcune indicazioni sulla norma interpretativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (si veda la nostra circolare n. 1/2018) riferita all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alla fornitura di beni significativi nell'ambito degli interventi di recupero edilizio.

In particolare è stato definitivamente chiarito che la disciplina IVA dei beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata e a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria).

Per gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, l'aliquota IVA al 10% risulta applicabile senza le limitazioni previste in presenza di fornitura di beni significativi.

Ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile viene precisato inoltre che se il bene significativo fornito nell'ambito dell'intervento agevolato è:

- prodotto dal prestatore stesso, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata, che nel caso di un'impresa individuale può tener conto della remunerazione del titolare dell'impresa). Assumono rilevanza, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi indiretti (c.d. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione dei beni (come l'ammortamento di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione, le manutenzioni e le riparazioni, ecc.), ad esclusione dei costi generali e amministrativi e dei costi di distribuzione dei prodotti;
- acquistato da terzi, il valore del bene non può essere inferiore al suo valore di acquisto.

Viene altresì escluso dal valore del bene significativo il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del “bene significativo” per determinare il prezzo finale di cessione dello stesso al cliente/committente (il c.d. mark-up).

La Circolare fornisce qualche esempio operativo in relazione al trattamento del valore delle “parti staccate” del bene significativo ribadendo che lo stesso confluisce in quello della prestazione con aliquota IVA agevolata solo se le “parti staccate” sono connotate da una propria autonomia funzionale; viene evidenziato inoltre che se l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del “bene significativo”, bensì la sostituzione della sola componente staccata del bene (es. sostituzione del bruciatore di una caldaia già installata), il valore della parte staccata va incluso in quello della prestazione di servizi.

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione, viene sottolineato che, anche quando l'operazione è interamente soggetta ad aliquota IVA del 10% (vale a dire anche qualora il valore dei beni significativi non sia superiore alla metà del valore dell'intervento agevolato), nella fattura emessa deve essere indicato distintamente, rispetto al valore complessivo dell'operazione, il valore dei beni significativi.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/4/2018 il D.M. del 6/4/2018 con il quale il M.E.F. ha definito le modalità attuative della disciplina in materia di Gruppo Iva, inteso come unico soggetto passivo che agisce nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione Finanziaria, perdendo la propria autonoma soggettività ai fini del tributo (si veda la nostra circolare n. 2/2017).

In fase di prima applicazione il Decreto stabilisce che, qualora sia presentata entro il 15/11/2018, la dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva abbia effetto a partire dal 2019.

Di seguito si evidenziano gli elementi principali delle disposizioni di attuazione previste dal Decreto.

Requisiti soggettivi: il vincolo di carattere economico, finanziario e organizzativo tra i soggetti che compongono il Gruppo Iva deve sussistere al momento di esercizio dell'opzione per la costituzione dello stesso e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

Dichiarazione telematica per la costituzione: deve essere presentata apposita dichiarazione di costituzione in modalità telematica da parte del rappresentante del Gruppo (come da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate). Una volta costituito, al Gruppo Iva viene associato uno specifico numero di partita iva (al quale viene associato ciascun partecipante) che deve essere riportato nelle dichiarazioni e all'interno di ogni atto/comunicazione relativi all'applicazione dell'IVA.

Diritti e obblighi: dalla data in cui l'opzione per la costituzione del Gruppo diviene efficace diventano esercitabili i diritti e gli obblighi che derivano dall'applicazione delle disposizioni in materia di IVA.

Gli obblighi e i diritti I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo IVA o successivamente alla sua cessazione.

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi: le fatture emesse e ricevute dovranno riportare, oltre alla partita IVA del Gruppo, il codice fiscale del partecipante al quale è riferibile l'operazione attiva o l'acquisto.

La norma dispone altresì che al momento di ricezione della fattura gli acquirenti verifichino l'indicazione del codice fiscale e, ove tale informazione risulti mancante, provvedano al relativo inserimento.

Non sono invece considerate cessioni di beni/prestazioni di servizi ex artt.2 e 3 del D.P.R. 633/1972 le operazioni effettuate tra soggetti che partecipano al Gruppo.

Credito IVA: il credito IVA maturato dal Gruppo e non utilizzato dallo stesso può essere chiesto a rimborso secondo le modalità stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 633/1972, ovvero computato in detrazione nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

Il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei singoli partecipanti. Allo stesso modo, nemmeno l'imposta a debito derivante dalla liquidazione periodica o annuale può essere compensata con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai singoli partecipanti al Gruppo.

Limiti alla delocalizzazione (art. 5)

Nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato sono introdotti nuovi limiti alla delocalizzazione. Per "delocalizzazione" si intende il trasferimento, da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C., dell'attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito.

In particolare:

- un primo vincolo riguarda le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio. Nello specifico, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le suddette imprese decadono dal beneficio qualora l'attività economica interessata o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata; si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito;
- un secondo vincolo riguarda le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio. In tal caso, fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese decadono dal beneficio qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati anteriormente al 14/7/2018, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui all'art. 1 comma 60 della L. 147/2013, la quale:

- limita la decadenza del beneficio alle delocalizzazioni verso Paesi extra-UE, effettuate entro tre anni dalla concessione;
- è riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale;
- è condizionata al verificarsi di una riduzione del personale pari almeno al 50%.

Tutela dell'occupazione (art. 6)

Con lo scopo di tutelare l'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti di Stato "che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale", il Decreto in esame prevede che, qualora nei cinque anni successivi all'ottenimento di un aiuto di Stato, venga ridotta l'occupazione oltre il 10% nell'unità produttiva interessata, l'azienda è tenuta alla restituzione totale o parziale dell'agevolazione; la riduzione è in ogni caso consentita per motivi economici.

La decadenza è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale un caso di riduzione superiore al 50%.

Le disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto in esame.

L'importo del beneficio da restituire è gravato da un tasso di interesse pari a quello ufficiale di riferimento alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Tali disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti avviati, successivamente al 14/8/2018.

10.

PROROGA AL 20/8 DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LOCAZIONI BREVI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI INTERVENUTI NELLA STIPULA DEI CONTRATTI

(Provvedimento Agenzia Entrate n. 123723 del 20/6/2018)

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento in esame ha prorogato al 20/8/2018 il termine (originariamente fissato al 2/7/2018 in quanto il 30 giugno cadeva di sabato) per la presentazione della comunicazione da parte degli intermediari intervenuti nella stipula dei contratti di locazione dei dati relativi alle locazioni brevi (stipulati a partire dall'1/6/2017) prevista dall'art. 4 del D.L. 50/2017 (si vedano le nostre circolari nn. 4/2017, 5/2017 e 6/2017).

11.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITOMETRO

(D.L. 87/2018, art. 10)

Con riferimento al redditometro, viene stabilito che il Decreto Ministeriale 16/9/2015, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva, è abrogato e non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire relativi al 2016 e agli anni d'imposta successivi. Si precisa che detta disposizione non si applica agli atti già notificati e che non si farà luogo al rimborso delle somme già pagate.

Un nuovo decreto del MEF verrà emanato dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori su aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.